

DICHIARAZIONE e RENDICONTO

(art. 7 legge n. 515/1993)

Ai sensi della L. 515/1993, **entro tre mesi** dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al **Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale** (**in questo caso anche i candidati non eletti**) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 (€ 3.000,00), e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati (dal saldo iniziale zero al saldo finale zero). Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Allegato: "A";

Allegato: "B".

L'Ufficiale Elettorale
Dott. Giuseppe Michele Deluca

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci